

BOZZE DI STAMPA

17 dicembre 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia
economica (1742)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3.1. Una quota delle risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 230 milioni di euro, è vincolata agli interventi di velocizzazione e potenziamento tecnologico della linea ferroviaria adriatica ricadente nel territorio della regione Marche, con priorità per le seguenti tratte:

a) Pesaro-Ancona: progettazione e realizzazione degli interventi di velocizzazione, implementazione del sistema ERTMS Livello 2, soppressione e adeguamento dei passaggi a livello;

b) Ancona-San Benedetto del Tronto: progettazione e realizzazione di interventi equivalenti a quelli di cui alla lettera a);

c) potenziamento dei nodi ferroviari di Ancona Marittima e San Benedetto del Tronto per favorire l'intermodalità porto-ferro.

3.2. RFI S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno 2026, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cui al comma 3-bis, con indicazione del cronoprogramma ese-

cutivo. La relazione è trasmessa, per conoscenza, alla regione Marche e alle Camere».

1.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma - parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, è autorizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione del raddoppio ferroviario ad alta capacità dell'anello Palermo-Messina-Catania. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.3

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma - parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, è autorizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per la riattivazione ed il potenziamento della linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri Catania-Caltagirone-Gela. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.4

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire seguenti:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, è incrementata di 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali, è incrementata di 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.5

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di programma - parte servizi, la RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani e implementare l'intermodalità potenziando l'integrazione tra porto e aeroporto attraverso la linea ferroviaria, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

1.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa a favore della linea C della metropolitana di Roma di cui al comma 478 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione

straordinaria nonché il completamento delle opere previste dal progetto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.7

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa in favore della messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 300 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa in favore dell'estensione della rete del trasporto rapido di massa relativa al collegamento tra Afragola e la Metropolitana di Napoli e fornitura di treni per linea Metropolitana di Napoli, di cui all'articolo 1 comma 484 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa in favore del trasporto marittimo dello Stretto di Messina volto a migliorare i servizi per l'attraversamento dinamico, di cui all'articolo 1 comma 239 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

il trasporto su ferro offre numerosi vantaggi che lo rendono cruciale per la logistica merci e il trasporto passeggeri;

il *report* Pendolaria 2025 indica che il ritardo infrastrutturale italiano rispetto agli altri grandi Paesi europei è enorme, ma non in relazione alle grandi opere (innanzitutto autostradali), bensì in relazione al trasporto su ferro nelle nostre aree metropolitane;

infatti, la dotazione di linee metropolitane delle città italiane messe assieme si ferma a 269,8 chilometri totali, ben lontano dai valori di Regno Unito (680,4 chilometri), Germania (657,2) e Spagna (615,6). Il totale di chilometri di metropolitane in Italia è inferiore, o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (293) o Parigi (245,6);

è necessario proporre investimenti certi ed adeguati per finanziare i progetti per la realizzazione ed implementazione delle metropolitane al fine di ridurre il gap infrastrutturale rispetto alla media europea e creare nuovi collegamenti d'interscambio per favorire la sinergia tra le diverse modalità del sistema di mobilità urbano;

in tale prospettiva occorre garantire i finanziamenti pluriennali programmati per la realizzazione e l'implementazione di linee metropolitane del-

le città evitando rallentamenti nell'erogazione delle risorse e, di conseguenza, nella realizzazione delle opere infrastrutturali su ferro determinando gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini che, già allo stato attuale, scontano un'offerta di servizio inferiore alla domanda,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a assicurare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del Paese anche garantendo tutti i finanziamenti pluriennali programmati per la realizzazione e l'implementazione di linee metropolitane delle città in considerazione dell'aumentata domanda di mobilità nei contesti urbani.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I mutui ipotecari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa sono incompatibili con la sottoscrizione di polizze assicurative aventi finalità di protezione del credito (*Credit Protection Insurance* - CPI). Resta ferma la facoltà del mutuatario di sottoscrivere, in via autonoma e volontaria, polizze assicurative di propria scelta, anche tramite soggetti terzi, a condizione che tali polizze non siano collegate in alcun modo al mutuo assistito dal Fondo. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in coordinamento con la Banca d'Italia e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e applica le sanzioni previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

2.2

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono finanziati, con priorità, progetti di collaborazione tra piccole e medie imprese, università, enti pubblici di ricerca e istituti pubblici finalizzati al trasferimento tecnologico, allo sviluppo di soluzioni innovative e all'adozione di tecnologie digitali avanzate. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia degli interventi, il Ministero competente pubblica annualmente l'elenco dei progetti finanziati, indicando i soggetti partecipanti, le risorse impiegate e i risultati conseguiti.».

2.3

MISIANI, MANCA, NICITA, LORENZIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Consequentemente:

al comma 4, sostituire le parole: euro 83.523.830 con le seguenti: euro 85.023.830;

all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire le parole: euro 2.178.031.830 con le seguenti: euro 2.179.531.830;

alla lettera f), sostituire le parole: quanto a 30 milioni di euro con le seguenti: quanto a 31,5 milioni di euro.

2.4

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "2.026.830" con le seguenti: "137.750.000"

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2.026.830 con le seguenti: 137.750.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: »a 4.773 euro lordi annui« sono sostituite dalle seguenti: »a 25.000 euro lordi annui«;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 216.850.000 per l'anno 2025 e euro 137.750.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7 e quanto a 135.723.170 annui a decorrere dall'anno 2025 tramite corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 3

3.1

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6-*quater*, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: «di sei mesi» sono soppresse;

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Non si procede alla restituzione di cui al quarto periodo, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 30 giugno 2026.».

3.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

3.3

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2026».

3.4

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette al recupero di cui al comma 145 del presente articolo le opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025.».

3.5

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette al recupero di cui al comma 145 del presente articolo le opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025.».

3.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 è rifinanziata per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, quale contributo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, prioritariamente destinati alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.7

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nelle more dell'adozione della pertinente decisione di esecuzione da parte del Consiglio dell'Unione europea, al fine di garantire il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non più finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L'autorizzazione di spesa in favore del programma Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione di cui all'articolo 1, comma 12 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 è incrementata di 20 milioni di euro per il 2025. Ai

relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.9

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR, per gli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città metropolitane rientranti fra i progetti finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte del PNRR, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle gare per il pagamento dei premi di accelerazione di cui all'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3.10

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 10 marzo 2026 sono riaperti i termini per la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti attuatori eventualmente non trasmesse nei termini di cui all'articolo 26, comma 7-*quinq*ues, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 31 marzo 2026 le amministrazioni titolari chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo di cui al medesimo comma 7-*quinq*ues dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 per le istanze di cui al primo periodo del presente comma.».

3.11

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4-quinquies inserire il seguente: 4-sexies. A decorrere dall'anno 2025, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche, neonatali complesse per l'intero bacino di riferimento, offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1 del provvedimento in esame, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente;

con decisione COM (2025) 675 del 4 novembre 2025, attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea ha valutato positivamente la sesta revisione del PNRR italiano, che ha ridefinito in modo sostanziale l'architettura del Piano, intervenendo su 173 misure tra modifiche, definanziamenti, rifinanziamenti e semplificazioni;

il PNRR, ha inizialmente destinato circa 60 miliardi di investimenti alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» e con la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 ha previsto uno stanziamento di 2,2 miliardi per lo sviluppo delle comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;

secondo quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 21 novembre 2025 la sesta revisione del PNRR ha ridotto

la dotazione finanziaria per la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 a soli 795,5 milioni di euro, riducendo lo stanziamento iniziale del 64 per cento, misura assunta - secondo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - per rispettare le scadenze europee del 30 giugno 2026;

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, demandando ad ARE-RA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 indicasse in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, con un anno e sette mesi di ritardo, il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo riguardante le modalità di incentivazione per l'energia condivisa per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo (Decreto CACER), al quale ha fatto seguito il decreto direttoriale n. 22, del 23 febbraio 2024 con quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato le Regole operative elaborate dal GSE per accedere agli incentivi per le CER e ai contributi per gli impianti finanziati dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR;

il ritardo ingiustificabile con il quale sono stati emanati i decreti attuativi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regole operative da parte del GSE, unite alle difficoltà nel ricevere informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, hanno frenato il diffondersi nel nostro paese della comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

dei 2,2 miliardi di euro messi a disposizione dal PNRR per promuovere le CER, solo una frazione è stata effettivamente utilizzata. Il ritardo con cui sono state pubblicate le normative attuative per le CER e i termini inizialmente fissati al 31 marzo 2025, poi prorogati al 30 novembre 2025, per presentare le domande da parte dei comuni, ha significativamente ridotto al minimo la presentazione delle domande per l'attivazione di nuove CER;

la decisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ridurre drasticamente la dotazione PNRR da 2,2 miliardi a 795,5 milioni mette sotto pressione un intero comparto che negli ultimi mesi ha investito su strutture, assunzioni e formazione tecnica confidando in un quadro normativo e finanziario più stabile, essendo molti progetti sviluppati su business plan costruiti su una dotazione finanziaria che ora viene drasticamente ridotta, per lo più a ridosso delle scadenze operative;

molti soggetti - comuni, cittadini, imprese - hanno già sostenuto costi significativi per avviare il percorso verso le CER: studi di fattibilità, progettazioni tecniche, consulenze amministrative e investimenti preliminari necessari per partecipare alla misura. Tutte attività basate su un impianto normativo

e finanziario che, fino a pochi giorni fa, sembrava stabile e oggi si presenta decisamente meno certo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione di disposizioni finalizzate:

a garantire la continuità e tutela dei progetti già dichiarati idonei ma non finanziati;

a completare l'istruttoria e la valutazione di tutti i progetti presentati entro il termine del 30 novembre 2025;

a prevedere nel primo provvedimento utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguati stanziamenti per finanziare tutti i progetti ritenuti idonei.

EMENDAMENTI

3.0.1

NICITA, LORENZIN

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 3.1.

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 90 milioni di euro per l'anno 2026, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore delle imprese dei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché del settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, disposti per una o più delle seguenti linee di intervento:

a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

c) ricerca, sviluppo e innovazione;

d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.2

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 90 milioni di euro per l'anno 2026, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il 30 novembre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14 e 15 dei codici ATECO 2007.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.4

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal codice ATECO 25.62.00» sono sostituite dalle seguenti: «, dal codice ATECO 25.62.00 e dai codici ATECO 13, 14 e 15»;

b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di trentaquattro settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa previsto per l'anno 2026 di cui al comma 4.»;

c) al comma 4, le parole: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 184 milioni di euro per l'anno 2026»;

d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 4 per l'anno 2026, pari a 184 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.5

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

1. Al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore, di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adot-

tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento delle misure di controllo e trasparenza lungo tutta la filiera distributiva, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

c) al comma 11, le parole: «commi 1, 3, 4, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 4 e 5».

3. Le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutate in euro 143.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.6

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per ciascuno stato di avanzamento dei lavori, contabilizzato nel 2026, l'importo derivante dall'applicazione dei prezziari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stesso, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione»;

3) al secondo periodo, le parole: «I maggiori importi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali maggiori importi»;

4) al quarto periodo, alle parole: «Gli eventuali minori importi» sono premesse le seguenti: «Relativamente all'anno 2025,»;

5) al sesto periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

6) al settimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026»;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

d) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3-ter

3-ter.0.1

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 3-ter.1.

(Misure a sostegno dei presidi di soccorso pubblico nella provincia di Cosenza)

1. Al fine di corrispondere all'urgenza del ripristino del distaccamento permanente dei vigili del fuoco nel comune di Trebisacce (CS) sono definite, d'intesa con l'amministrazione comunale competente, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di adottare le misure e avviare le procedure di ultimazione necessarie.

2. Con successivo provvedimento della competente amministrazione del Ministero dell'interno sono definite le misure per l'organizzazione e la dotazione di personale e mezzi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3-quater

3-quater.1

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere il primo periodo;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «A decorrere dalla medesima data»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e l'immobile ha il vincolo perpetuo di destinazione a servizio pubblico»;

2) sopprimere le lettere a) e b);

c) sopprimere l'allegato 01, di cui al comma 1.

3-quater.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il secondo periodo del comma 1, nonché i commi 2, 3 e 4.

3-quater.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico»;

2) sopprimere il comma 4.

3-quater.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico.».

3-quater.5

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata

esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e l'immobile ha il vincolo perpetuo di destinazione a servizio pubblico»;

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.6

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e con riguardo alla destinazione degli immobili è attivato un confronto con gli enti locali e associativi del territorio.»;

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.7

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009.»;

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.8

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In qualunque caso di successiva cessione da parte dello Stato dell'immobile ex Ospedale Carlo Forlanini, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

3-quater.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. In caso di successive cessioni degli immobili di cui al comma 1, il Governo presenta una relazione alle Camere.».

3-quater.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 4.

3-quater.11

PIRRO, DAMANTE

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «residenziale» con la seguente: «pubblica».

ORDINE DEL GIORNO

G3-quater.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3-quater del provvedimento, introdotto in sede referente, nel disporre un doppio trasferimento di proprietà, attraverso l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I, dallo Stato alla regione Lazio, e il contestuale trasferimento dell'ex ospedale Carlo Forlanini dalla medesima regione allo Stato, di fatto integra, realizzandole, le annose e riservate trattative tra regione Lazio e l'ente di diritto privato-convenzionato ed istituzione della Santa Sede «Ospedale Bambin Gesù» per la cessione, a quest'ultimo, dell'ex ospedale Forlanini;

nello specifico la disposizione prevede che:

1) entrambi i suddetti immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, ma solo con riferimento al policlinico Umberto I, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico;

2) gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato «ex Ospedale Carlo Forlanini» restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla sua cantierizzazione funzionale alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

3) a decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione funzionale, né si sia proceduto alla cessione del bene, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del Demanio nel limite di 2 milioni di euro annui;

4) la regione Lazio è tenuta a completare entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini sopportandone i relativi oneri;

il probabile trasferimento della suddetta immensa struttura alla Santa Sede, proprietaria dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, comporterebbe, ad avviso dei firmatari del presente atto, un ulteriore indebolimento della sanità pubblica a favore di quella privata;

i lavori per la ristrutturazione saranno a carico dell'Inail, con un onere per la finanza pubblica pari a circa 400.000.000 di euro, a fronte di tutta una serie di vantaggi fiscali derivanti dall'extraterritorialità di cui potrebbe beneficiare il Bambino Gesù quali: azzeramento dell'Iva sulle merci, dell'IMU sull'immobile e dell'Irpef per il personale sia medico che paramedico;

è chiaro l'impatto negativo che questa operazione, accentrando l'assistenza pediatrica nelle mani del Vaticano, avrebbe per la sanità pubblica per Roma e provincia: il Bambino Gesù, infatti, avrebbe un carattere sanitario generalista, con specializzazione nella pediatria, a fronte della totale assenza di posti letto di degenza pediatrica del SSN nel quadrante est e sudest della città e dello smantellamento in corso della sanità pubblica per la quale, secondo il programma regionale 2024/2026, sono previsti un passaggio da 750 a 810 posti letto nelle strutture private e da 1.111 a 1.014 nelle strutture pubbliche;

l'operazione prevista dall'articolo 3-*quater* del provvedimento rappresenta, ad avviso dei firmatari, un ulteriore passo verso la privatizzazione del servizio sanitario pubblico, nel Lazio,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3-*quater* del disegno di legge in esame con ulteriori iniziative, anche normative, finalizzate:

a prevedere che il trasferimento dell'ex ospedale Forlanini avvenga con vincolo perenne di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e a tale fi-

ne ristrutturato ed adibito, al fine di sostenere concretamente il potenziamento dell'offerta sanitaria pubblica a Roma e nel Lazio;

a prevedere, altresì, che dal momento del passaggio allo Stato dell'immobile dell'ex ospedale Forlanini gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile siano a totale carico dello Stato, individuandone le relative risorse economiche necessarie;

a sospendere ogni eventuale trattativa che contempli il passaggio dell'ospedale Bambin Gesù nell'immobile dell'ospedale ex Forlanini.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni»*

c) *al comma 8, sostituire le parole: « dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7» con le seguenti: «dal comma 4 del presente articolo, pari a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n 190.»*

d) *alla rubrica sostituire le parole: « lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"» con le seguenti: « la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù».*

4.2

DAMANTE, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies;*

b) *al comma 8, sostituire le parole:* «dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7» *con le seguenti:* «dal comma 4 del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

c) *alla rubrica sostituire le parole:* «lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026"»" *con le seguenti:* «la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù».

4.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 1.

4.4

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "dalla legge 11 maggio 2012, n. 56," sono aggiunte le seguenti ", del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura (Nature Restoration Law), e dei correlati strumenti di pianificazione e attuazione nazionali e regionali in materia di tutela e ripristino degli ecosistemi naturali".

4.5

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo articolo 5, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "dalla legge 11 maggio 2012, n.

56, sono aggiunte le seguenti: "della vigente normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, ivi compresi il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottati dalle Autorità di bacino competenti"».

4.6

SIRONI, DAMANTE, PIRRO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma, inclusi quelli di natura temporanea, sono realizzati senza impermeabilizzare nuovo suolo, nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022, nonché prevedendo, sin dalla fase progettuale, appositi piani di riutilizzo, riconversione, ripristino o smontaggio sostenibile delle strutture e delle infrastrutture temporanee al termine dei Giochi olimpici e paralimpici "Milano-Cortina 2026"».

.

4.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: "Il Commissario straordinario agisce" fino a: «dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario opera in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni in materia di subappalto».

0a.1) al comma 2, i periodi dal quarto all'ottavo sono soppressi;».

4.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è nominato» sono aggiunte le seguenti: «, in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi,»;».

4.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 11, 16 e 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni in materia di digitalizzazione e gestione informatica digitale delle costruzioni di cui agli articoli da 19 a 36 e 43 del medesimo decreto,».

4.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione e lo svolgimento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».

4.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 5.

4.12

PIRRO, DAMANTE

Al comma 5 dopo le parole "per un arco di tempo pluriennale" aggiungere le seguenti "della durata di anni dieci".

4.13

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi 6 e 7.

4.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 6.

4.15

DAMANTE, PIRRO

Al comma 6, dopo le parole: «e del Veneto» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e»

4.16

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola "possono" aggiungere le seguenti: ", previa deliberazione motivata del consiglio comunale che attesti la necessità dell'incre-

mento in relazione ai maggiori costi dei servizi pubblici locali connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", e nel rispetto dei principi di proporzionalità e temporaneità,"

b) sostituire la parola "5" con la seguente: "3".

4.17

DAMANTE, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 6, alla lettera a), sostituire la parola "50" con la seguente: "80";

2) alla lettera b) sostituire la parola "50" con la seguente: "20".

4.18

PIRRO, DAMANTE

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché a interventi di riqualificazione e miglioramento del tessuto urbano esistente, con particolare riferimento al recupero di aree già urbanizzate, alla de-impermeabilizzazione di superfici artificiali, alla creazione o al potenziamento di spazi verdi pubblici e alla riduzione delle isole di calore urbane;"

4.19

PIRRO, DAMANTE

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi attuati mediante il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio esistente, che non comportino nuova edificazione né ulteriore consumo di suolo agricolo o naturale;"

4.20

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. L'incremento di cui al comma 6 non è cumulabile con eventuali ulteriori incrementi dell'ammontare dell'imposta di soggiorno.».

4.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 7-ter, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole: «fino al 30 giugno 2026», inserire le seguenti: «previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura»;*

- *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano.».*

4.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 7-ter, dopo le parole: «fino al 30 giugno 2026», inserire le seguenti: «previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura.».

4.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano.».

4.24

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 7-quinquies, inserire il seguente:

«7-sexies. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Gli interventi da finanziare con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sono definiti di intesa con le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore ricettivo. L'istituzione ovvero l'incremento dell'imposta di soggiorno entra in vigore decorsi almeno 6 mesi dall'adozione della deliberazione del consiglio. I comuni di cui al presente comma sono tenuti a pubblicare annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione dettagliata sugli interventi e sulle attività finanziate con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno. La relazione deve indicare, per ciascun intervento, l'importo stanziato, la finalità perseguita e lo stato di attuazione."».

4.25

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto» sono aggiunte le seguenti: «e negli altri comuni sedi delle gare e degli eventi ufficiali dei giochi olimpici e paralimpici»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di incarico di elevata qualificazione, direttamente impiegato nelle attività direttamente connesse alla realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici, nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 aprile 2026, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 35 ore medie pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare massimo delle risorse destinate al

trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

4.26

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", gli enti locali ospitanti l'evento sono autorizzati a riconoscere l'esenzione dalla corresponsione del canone per le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni, richieste da Fondazione Milano-Cortina 2026 da suoi delegati o da sponsor ufficiali e da posizionarsi sulle strutture retail, nei temporary store dedicati alla vendita di gadget olimpici e sui tv studios, laddove il messaggio pubblicitario riporti il logo della predetta Fondazione Milano-Cortina 2026 in tutte le sue declinazioni, anche unitamente a marchi commerciali degli sponsor ufficiali.».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni;

con il comma 5 del medesimo articolo 4, viene autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta ai 21

milioni già previsti dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (decreto Sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale, internazionale pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena Pala Italia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

nel dossier di candidatura dell'Italia per i Giochi olimpici invernali del 2026, era previsto un budget iniziale di 1,36 miliardi di euro per i costi organizzativi dell'evento, ai quali si aggiungevano 71,5 milioni di euro per lo svolgimento delle Paralimpiadi;

subito dopo l'aggiudicazione dell'evento da parte dell'Italia, il 24 giugno 2019, decreto dopo decreto dal 2020 ad oggi, le Olimpiadi hanno preso forma attraverso commissariamenti, deroghe e procedure d'urgenza, con la lievitazione dei costi. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Abodi in Parlamento lo scorso 6 agosto fino ad ora i costi hanno raggiunto la cifra di 5,4 miliardi di euro, di cui 1,9 per costi organizzativi e 3,5 per finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento sono infrastrutture sportive strettamente legate alla manifestazione olimpica;

la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 68/2025/G, ha approvato la relazione sul Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che analizza l'impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi stradali e ferroviari previsti e la verifica del rispetto delle tempistiche entro la data di inizio dei giochi;

la magistratura contabile ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevista, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (ANAS e RFI) e un'efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l'avanzamento fisico dei lavori;

prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova governance, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante;

i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 presentati «a costo zero» per economia e ambiente, utilizzando il 92 per cento delle strutture presenti sul territorio e prevedendo per lo più interventi di riqualificazione, ammodernamento di strutture già esistenti, con la valorizzazione delle infrastrutture del territorio oltre ad una grande attenzione alle misure green, rischiano al contrario di lasciare una pesante eredità a carico della finanza pubblica e delle

amministrazioni locali chiamate a gestire i costi della manutenzione degli impianti nei prossimi anni,

impegna il Governo

a trasmettere quanto prima alle Camere una relazione aggiornata sullo stato di attuazione degli interventi per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, comprensiva della rendicontazione sui costi fin qui sostenuti sia per l'organizzazione dell'evento sportivo che per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'evento stesso.

G4.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni;

con il comma 5 del medesimo articolo 4, viene autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta ai 21 milioni già previsti dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (decreto Sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale, internazionale pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena Pala Italia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

nel dossier di candidatura dell'Italia per i Giochi olimpici invernali del 2026, era previsto un budget iniziale di 1,36 miliardi di euro per i costi organizzativi dell'evento, ai quali si aggiungevano 71,5 milioni di euro per lo svolgimento delle Paralimpiadi;

subito dopo l'aggiudicazione dell'evento da parte dell'Italia, il 24 giugno 2019, decreto dopo decreto dal 2020 ad oggi, le Olimpiadi hanno preso forma attraverso commissariamenti, deroghe e procedure d'urgenza, con la lievitazione dei costi. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Abodi in Parlamento lo scorso 6 agosto fino ad ora i costi hanno raggiunto la cifra di 5,4

miliardi di euro, di cui 1,9 per costi organizzativi e 3,5 per finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento sono infrastrutture sportive strettamente legate alla manifestazione olimpica;

la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 68/2025/G, ha approvato la relazione sul Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che analizza l'impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi stradali e ferroviari previsti e la verifica del rispetto delle tempistiche entro la data di inizio dei giochi;

la magistratura contabile ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevista, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (ANAS e RFI) e un'efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l'avanzamento fisico dei lavori;

prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova governance, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante,

impegna il Governo

a trasmettere quanto prima alle Camere una relazione aggiornata sullo stato di attuazione degli interventi per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, comprensiva della rendicontazione sui costi fin qui sostenuti sia per l'organizzazione dell'evento sportivo che per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'evento stesso.

EMENDAMENTI

4.0.1

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie)

1. Al fine di assicurare il finanziamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istitui-

to, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato "Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5

5.1

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per il triennio 2025-2027, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-ter. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi del predetto articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata».

5.2

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 557 a 562 sono abrogati.»

5.3

MISIANI, MANCA, NICITA, LORENZIN

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria, i criteri di ammissibilità si intendono nel senso di considerare ammissibili, costituendo comunque attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del suddetto credito d'imposta, le attività relative all'ideazione e alla successiva produzione dei nuovi modelli dei prodotti.

4-ter. Sono sospese le procedure di recupero, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, relative ai crediti già avviate nei confronti dei soggetti di cui al comma 4-bis. Non si dà luogo a rimborso delle somme già versate, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non è ammesso alcun rimborso, ripetizione o compensazione delle medesime somme.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.4

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la violazione è commessa mediante l'uso di un veicolo a motore che abbia avuto un nes-

so strumentale diretto e necessario con l'abbandono dei rifiuti, tale che senza l'impiego del veicolo la condotta non sarebbe stata possibile o sarebbe risultata difficilmente realizzabile, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di un mese, ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

5.5

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 255, comma 1-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il sindaco del comune in cui è stata commessa la violazione di cui ai commi 1.2 e 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»».

5.0.1

MISIANI, MANCA, NICITA, LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina sulla norma transitoria per la carenza dei segretari comunali di piccoli comuni)

1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2030, al fine di colmare la grave carenza di segretari comunali nei comuni di minori dimensioni demografiche, i sindaci dei comuni fino a tremila abitanti, il cui avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato deserto, possono individuare un dipendente in servizio nel proprio comune inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale, cui affidare le funzioni di cui all'articolo 97 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai fini di cui al comma 1, è possibile utilizzare lo strumento di cui all'articolo 30 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 tra comuni la cui popolazione complessiva non superi i tremila abitanti.

3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

4. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali di cui al corso-concorso di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è destinata ai dipendenti di cui al comma 1 che abbiano svolto le funzioni di segretario comunale per almeno trentasei mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

5.0.2

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione di maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi nella gestione finanziaria dei comuni)

1. All'articolo 187, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono soppresse;

b) alla lettera e), le parole: «per l'estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.».

5.0.3

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'ab-

battimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione, nei termini previsti dalla legge, dei documenti contabili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinqies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

5.0.4

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rifinanziamento in favore dei Comuni per la gestione del fenomeno migratorio)

1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, le risorse del Fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto - legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2004, n. 307

5.0.5

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido)

1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asilo nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione;

b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali «anticipatari» nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lettera b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture ovvero orien-

tati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-2023.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33 per cento sono riassegnate prioritariamente ai comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33 per cento e ai comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b) del comma 496, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 6

6.1

DAMANTE, PIRRO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

2. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 1 del presente articolo. Gli schemi dei

regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.»

6.0.1

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Detrazione fiscale per spese in consumi culturali)

1. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

«*e-quinquies*) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di libri, ivi compresi quelli scolastici destinati ai figli a carico frequentanti istituti di ogni ordine e grado, e per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, nonché per rappresentazioni teatrali, con specifica valorizzazione di quelle destinate a un pubblico familiare o comunque finalizzate alla fruizione intergenerazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della cultura, è stabilito l'importo massimo delle spese detraibili e i limiti di reddito complessivo che consentono la detrazione di cui alla presente lettera;».

2. La detrazione di cui al comma 1 non è soggetta alle riduzioni previste in relazione al reddito complessivo del contribuente, analogamente a quanto disposto per le spese sanitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.2

MISIANI, MANCA, NICITA, LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Sostegno culturale alle famiglie attraverso il welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-*quater*) è inserita la seguente:

«f-*quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro per l'acquisto di libri, diversi da quelli scolastici, nonché per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, da parte del dipendente, per sé o per i familiari di cui all'articolo 12, entro limiti e secondo modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura;».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Innalzamento della deducibilità del costo di acquisto auto per gli agenti di commercio)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 29.737.427,56 per l'anno 2026, a euro 75.946.612,19 per l'anno 2027, a euro 26.576.336,65 per l'anno 2028, a euro 177.206.061,12 per

l'anno 2029 e a euro 202.520.923,85 per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.4

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, e che risultano già concessi o assegnati al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli Agenti di polizia penitenziaria».

2. All'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «di servizio» sono soppresse;
 - b) il comma 3 è abrogato.
-

6.0.5

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Innalzamento del limite di ricavi per l'accesso al credito d'imposta sulle commissioni POS)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «non superiore a 400.000 euro.» sono aggiunte, in fine, le se-

guenti: «A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-*bis* spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.6

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Agevolazione fiscale delle polizze assicurative per eventi catastrofali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è aggiunto il seguente:

«104-*bis*. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».

Art. 6-ter

6-ter.1

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

6-ter.2

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «cooperazione di polizia» con le seguenti: «cooperazione per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi extraUE di origine o di permanenza di migranti, ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti,».

6-ter.3

DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la parola: «di polizia»

Conseguentemente, sopprimere le medesime parole alla rubrica dell'articolo.

6-ter.4

DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole «cooperazione internazionale», inserire le seguenti: «, ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di avviamento di corsi di formazione professionale e civico-linguistica ad essa eventualmente propedeutici nei predetti Paesi,».

6-ter.5

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole «cooperazione internazionale», inserire le seguenti: «previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, dai competenti organi delle Camere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del predetto Programma,».

6-ter.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

6-ter.7

PIRRO, DAMANTE

Apportare le modificazioni seguenti:

a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole da «delle risorse del Fondo» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6-ter.8

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «1 milione».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «1 milione».

6-ter.9

DAMANTE, PIRRO

Al comma 2, sostituire le parole da: «riduzione del Fondo di cui» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «riduzione delle risorse di cui all'articolo 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».

ORDINE DEL GIORNO

G6-ter.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 6-ter del provvedimento all'esame dell'Assemblea, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Tale programma è stabilito dal Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il comma 2 dello stesso articolo, stabilisce che gli oneri derivanti dalla disposizione vengano coperti riducendo in maniera corrispondente le risorse del Fondo per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale, istituito con legge di bilancio 2021 per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi;

è molto grave che, mentre la maggioranza annuncia l'avvio dell'iter parlamentare della riforma della polizia locale, contemporaneamente svuoti il fondo a cui da anni è appesa la speranza della Polizia locale di arrivare a una riforma su organici, tutele e previdenza;

è altrettanto grave che la norma citata non faccia riferimento a nessun trattato o accordo di cooperazione con gli eventuali paesi interessati e non vengano neppure citati i Paesi coinvolti, che si deleghi successivamente al Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza coinvolgere il Parlamento, di stabilire il programma e, quindi, di conseguenza, anche di scegliere i Paesi coinvolti in questi interventi straordinari;

c'è da temere che dietro tale previsione di cooperazione di polizia con Paesi interessati dalle rotte migratorie si nasconda la collaborazione con Paesi considerati non sicuri e con Paesi in cui sono violati i più elementari diritti umani;

l'aumento dei conflitti, il rafforzamento di gruppi estremisti e regimi autoritari, la crescita della povertà e delle catastrofi naturali, più numerose e violente a causa dei cambiamenti climatici, costringono sempre più persone ad abbandonare la propria terra. Secondo le ultime stime, il numero dei bambini sfollati in tutto il mondo è salito a 50 milioni;

piuttosto che investire in programmi di cooperazione di lungo periodo nei Paesi di origine e transito e di ampliare le vie di accesso sicure e legali in Europa, si prediligono, ad avviso dei firmatari, facili azioni propagandistiche sulla pelle dei migranti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare, nell'ambito delle proprie prerogative, sia la reale necessità sia l'opportunità di dare seguito alle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del provvedimento in esame, adottando al contempo ogni iniziativa utile al fine di garantire il pieno rispetto e la piena attuazione del diritto internazionale e nazionale, in materia di salvataggio marittimo, trattamento e sicurezza della vita delle persone in mare e per garantire la protezione dei migranti, e, conseguentemente, evitare di inserire nel programma di interventi straordinari Paesi che non rispettino i diritti umani.
